



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - C.so G. Matteotti, 101

REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI

PER LE FUNZIONI TECNICHE

art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209

*(approvato giusta **Delibera n 1291/CE del 16/12/2025**)*

Premesse

CAPO I - Principi generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Gruppo di lavoro

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Disciplina delle varianti

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV – Norme comuni

Art. 14 - Principi in materia di valutazione

Art. 15 - Attività articolate e singole

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 17 – Maturazione dell'incentivo

Art. 18 – Accertamento attività

Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 20 – Quantificazione definitiva dell'incentivo

Art. 21 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 22 - Liquidazione dell'incentivo personale dirigenziale

Art. 23 – Quote non distribuite

CAPO V - Norme Finali

Art. 24 - Entrata in vigore norma di rinvio e abrogazioni

Tabelle:

- Tabella n. 1
- Tabella n. 2

Premesse

Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, tenuto conto del comunicato del Presidente Anac del 16.5.25.

Quanto alle modalità di ripartizione degli incentivi, la normativa attribuisce alle singole stazioni appaltanti/enti concedenti di stabilire, secondo i rispettivi ordinamenti, i criteri di riparto delle somme destinate agli stessi. Il nuovo quadro normativo, quindi, non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti (v. comunicato Presidente Anac del 16.5.25).

Il presente Regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs 209/2024, e del vigente CCNL sottoscritto dalle parti in data 12.10.2020 e il CCNL dirigenti stipulato in data 29 marzo 2006 ed in vigore dal 1° gennaio 2004 e si applica ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture a condizione che:

- siano stati predisposti anche parzialmente dal personale degli uffici tecnici del Consorzio;
- siano stati finanziati, a totale carico pubblico, nell'ambito di concessioni Comunitarie, dello Stato o della Regione.

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e si applica alle attività compiute nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture, incluso il personale con qualifica dirigenziale, tenuto conto della disciplina transitoria prevista.
2. L'attribuzione degli incentivi economici, nell'ottica del principio del risultato, è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne al Consorzio, di seguito anche solo "Ente".

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, co. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente regolamento.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.**

L'elenco dei servizi di particolare complessità indicato nell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.LGs. 36/2023 e s.m.i. è ritenuto indicativo e non tassativo. Le stazioni appaltanti possono quindi identificare ulteriori servizi rilevanti, secondo specifici parametri (tecnologia, competenze, innovazione, ecc.), per i quali il RUP e il DEC devono essere distinti, rendendo possibile l'erogazione degli incentivi tecnici.

3. Nel caso di attivazione di opzioni o rinnovi previsti negli atti di affidamento, si può riconoscere un importo maggiorato dell'incentivo, ove previsto nel quadro economico iniziale dell'appalto e a condizione che la clausola sia poi effettivamente attivata dal RUP.
4. **La misura complessiva** dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, al netto delle opzioni e al lordo dei costi della manodopera, degli oneri della sicurezza, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati (**BIM**) per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.
5. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi, il **quadro economico** dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente regolamento.
7. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso. Detti importi devono essere previsti sin dal primo livello progettuale utile, mentre l'impegno economico in bilancio deve essere assunto contestualmente alle altre voci di spesa del quadro economico.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80%, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, personale dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i dipendenti – con qualifica dirigenziale e non - che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara (bando – disciplinare di gara, lettera invito ecc.);
 - direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Gli incentivi tecnici possono essere ripartiti anche tra i collaboratori dei Rup o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, indipendentemente dal profilo tecnico o amministrativo, in quanto le disposizioni normative prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i "collaboratori" del Rup o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo.
4. In particolare, ai fini del riconoscimento degli incentivi in oggetto si tiene conto del ruolo e delle attività del RUP:

Attività del RUP: tutte le competenze che gli vengono attribuite dall'art.6 dell'all' I.2 al Codice e gli altri compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti relativamente a:

Fase ed attività di programmazione

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);

Fase ed attività di progettazione

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

Fase ed attività di affidamento

- predisposizione dei documenti di gara;
- oltre a quelle specificamente indicate all'art. 7 dell'All. I.2 del Codice.

Fase ed attività di esecuzione

- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);

Flusso informativo

- coordinamento dei flussi informativi.
- oltre a quelle specifiche di cui all'art. 8 dell'All. I.2 al Codice.

5. Stante il carattere tassativo delle disposizioni in tema di incentivo per funzioni tecniche, in ordine all'individuazione delle condizioni previste per il riconoscimento dello stesso e alle attività cui tale emolumento è correlato, senza possibilità di procedere ad interpretazioni estensive della norma, non è possibile includere tra i destinatari dello stesso, i componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. Il Comitato Esecutivo designa, con propria delibera, il RUP e il gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento è stabilito dal RUP, d'intesa con il Direttore Generale, che identifica il ruolo di ciascun membro.
2. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, purché dotato delle specifiche competenze richieste per ogni tipologia di appalto.
3. Nel caso di modifiche alla composizione del gruppo di lavoro per sopraggiunte esigenze dovrà essere riconosciuto ai componenti sostituiti il corrispettivo per le fasi già espletate.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai membri coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

La suddivisione deve essere motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.
7. Con delibera del Comitato Esecutivo può essere modificata la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, variazioni nelle competenze necessarie o cause di forza maggiore.

a. Condizioni di modifica:

La modifica del gruppo di lavoro può avvenire anche nei seguenti casi:

- Sostituzione di un componente per impedimento, trasferimento o cessazione dal servizio;
- Necessità di integrare il gruppo con ulteriori professionalità specialistiche;
- Ridefinizione delle attività a seguito di varianti approvate in corso d'opera;
- Razionalizzazione delle risorse per migliorare l'efficienza operativa.

b. Ripartizione dell'incentivo:

- la quota dell'incentivo è distribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, alla complessità dell'intervento e al contributo apportato, nel rispetto delle tabelle di ripartizione allegate al presente Regolamento.
- Se un componente viene sostituito prima del completamento delle attività assegnate, l'incentivo dovutogli è determinato in base alla quota di lavoro effettivamente svolto e alla documentazione attestante il contributo prestato. Al nuovo componente spetta la quota residuale dell'incentivo stabilito.

- Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo devono essere rideterminate le quote in modo proporzionato, anche a consuntivo.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione di cui al precedente art. 2, co. 2, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, incluso il Building Information Modeling (BIM) e altri strumenti avanzati, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Inoltre, eventuali economie derivanti dall'applicazione del limite massimo possono essere destinate alla formazione del personale tecnico o a investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

3. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, **non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale**; tale limite è aumentato del 15 per cento ove siano adottati i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - b. i lavori in amministrazione diretta;
 - c. le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
 - d. i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

La quota del 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, co. 1 del presente regolamento;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 18 del presente regolamento;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
 - le eventuali economie derivanti dalla gestione dell'incentivo e non attribuite nel corso dell'anno di riferimento.
1. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
 - l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi.
2. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.
3. Le economie derivanti dalla mancata assegnazione dell'incentivo confluiscono in un fondo destinato alla formazione del personale tecnico e agli investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare.
2. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nella seguente tabella:

| LAVORI | | |
|--|----------|---|
| Importo | aliquota | Importo dell'incentivo |
| fino a € 40.000 | 0% | 0 |
| da € 40.000 fino alla soglia comunitaria | 2% | 2% dell'importo |
| superiore alla soglia comunitaria | 1,9% | 1,9% sull'importo eccedente alla soglia comunitaria |

3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso dalla base di calcolo della quota dell'incentivo è decurtato l'importo dei contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente regolamento se considerati separatamente.
4. Gli incentivi possono essere attribuiti anche per adesioni alle convenzioni quadro/accordi quadro di soggetti aggregatori, con riferimento alle sole pertinenti attività svolte dal personale interno all'Ente.

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti lavori opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto.

L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.

2. Le varianti conformi all'art. 120, co. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice.

3. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione.

La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "*funzionale*" ovvero "*prestazionale*".

In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di attività tecniche relative a lavori sono di norma ripartite fra i diversi componenti del gruppo di lavoro tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla **Tabella 1** allegata al presente Regolamento.

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.

3. La percentuale indicata nella **Tabella 1** è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti.

In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

4. Qualora una o più attività previste nella **Tabella 1** non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno.

La riparametrazione deve essere motivata assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

5. Se una o più attività non vengono svolte e non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'art. 7 e sono destinate agli investimenti in innovazione e formazione del personale.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento.
2. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nella tabella seguente:

| FORNITURE DI BENI E SERVIZI | | |
|--|----------|---|
| Importo | aliquota | Importo dell'incentivo |
| fino a € 40.000 | 0% | 0 |
| da € 40.000 fino alla soglia comunitaria | 2% | 2% dell'importo |
| superiore alla soglia comunitaria | 1,9% | 1,9% sull'importo eccedente alla soglia comunitaria |

3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di servizi o forniture) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
4. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 113 del Codice.

Art. 12 - Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti servizi o forniture opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto.
L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.
2. Le varianti conformi all'art. 120, co. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice.
3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), e di cui all'art. 120, co. 3, del Codice.
4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori da carenze nella fase di pianificazione e progettazione.
La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.
5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "*funzionale*" ovvero "*prestazionale*".

In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziare per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma ripartite fra i diversi componenti del gruppo di lavoro tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla **Tabella 2** allegata al presente Regolamento.

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.
3. La percentuale indicata nella **Tabella 2** è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti.

In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.
4. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di affidamento, una o più attività indicate nella **Tabella 2** non siano previste o siano accorpate in altra fase della gestione contrattuale, le percentuali assegnate alle attività rimanenti sono proporzionalmente riparametrate.

Tale riparametrazione deve rispettare il limite massimo del 2% dell'importo contrattuale e garantire la coerenza con le risorse destinate agli incentivi.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 14 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ciascun destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

Ai fini dell'assegnazione si tiene conto dei seguenti criteri:

 - il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata;
 - la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto alle disposizioni ricevute;
 - la competenza e professionalità dimostrate nello svolgimento delle funzioni assegnate;
 - la capacità di risoluzione dei problemi al fine di garantire la tempestività (tempi) e l'efficienza economica (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto esclusivamente per le attività effettivamente svolte, anche nel caso in cui l'opera non venga realizzata o il servizio/fornitura non sia acquisito, purché l'attività sia stata completata conformemente agli incarichi assegnati.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo deve basarsi su idonei elementi valutativi, che devono essere esplicitati nelle modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento.

4. I dipendenti responsabili delle attività incentivate che non rispettino gli obblighi previsti dalla legge o dai provvedimenti attuativi, o che non svolgano le attività assegnate con la necessaria diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
Si procede alla verifica e all'eventuale esclusione con provvedimento motivato.

Art. 15 - Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure professionali (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore dell'esecuzione e direttori operativi), spetta alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione degli altri soggetti assegnati alla medesima attività. La ripartizione dell'incentivo avviene all'interno della percentuale assegnata, con l'indicazione delle quote spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro, tenendo conto dell'effettivo apporto prestato.
2. In assenza di collaboratori o altre figure aggiuntive per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è attribuita al responsabile dell'attività, previo accertamento del rispetto dei presupposti per la corresponsione.
In ogni caso, l'assegnazione dell'incentivo deve essere conforme ai principi di equità e proporzionalità definiti nel presente regolamento.

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dal Codice dei contratti pubblici.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 20% sulla percentuale minore, al fine di garantire un'equa distribuzione degli incentivi e di evitare duplicazioni eccessive di riconoscimenti economici:
 - a. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c. espletamento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione (art. 114, Codice);
 - d. effettuazione da parte del Direttore dell'Esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).
3. L'abbattimento della percentuale minore è applicato nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità dell'incentivazione, e viene determinato con provvedimento motivato dal dirigente competente.

Art. 17 - Maturazione dell'incentivo

1. Per i lavori di valore inferiore ad € 500.000,00 e per i servizi e forniture di durata inferiore all'anno, il diritto all'incentivo matura al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, il diritto all'incentivo matura:
 - a. al momento dell'adozione dell'atto di aggiudicazione, per le attività di programmazione, progettazione, verifica della progettazione e affidamento, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP fino alla fase di affidamento;
 - b. al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della

regolare esecuzione per le attività relative alla esecuzione e alla verifica dell'esecuzione, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP per le fasi successive all'affidamento;

Art. 18 - Accertamento delle attività svolte

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti con delibera del Comitato Esecutivo, su proposta del RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
2. Il RUP, redige per ciascun intervento una relazione, adeguatamente giustificata, che accerta:
 - le risorse potenzialmente erogabili (corrispondenti all'importo minore tra quello accantonato e il valore quantificato ai sensi degli artt. 8 e 11);
 - l'anno di maturazione dell'incentivo;
 - la verifica del rispetto dei tempi e dei costi previsti, e il calcolo delle eventuali decurtazioni, ai sensi dell'articolo 21;
 - la suddivisione dell'incentivo tra gruppi di lavoro;
 - le attività svolte internamente da ciascuna unità di personale, richiamando l'atto di costituzione del gruppo di lavoro e le successive modifiche intervenute;
 - la quota spettante a ciascuna unità di personale;
 - le quote non erogate da destinare al fondo innovazione, ai sensi dell'articolo 23.
3. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei tempi e dei costi previsti, si fa riferimento ai tempi imposti dalla normativa nonché, a seconda dell'attività, ai tempi previsti dai cronoprogrammi, dai documenti di programmazione dell'Ente.
i tempi sono articolati nelle quattro fasi in cui si sviluppa il ciclo di vita dei contratti pubblici:
 - **Programmazione:** per importi superiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), vengono presi in considerazione i tempi del programma triennale; per importi inferiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), non essendo prevista dal Codice la fase di programmazione si considerano i tempi a partire dalla progettazione.
 - **Progettazione:** i tempi sono definiti dal Dirigente;
 - **Affidamento:** i tempi sono stabiliti dall'Allegato I.3 al Codice;
 - **Esecuzione:** rispetto della tempistica di cui all'allegato II.14 al Codice e dal Contratto.Con riferimento ai costi si comparano i costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli previsti nel quadro economico di aggiudicazione e nel contratto.
4. Ferme restando ulteriori forme di responsabilità, non ha in ogni caso diritto al compenso incentivante il personale che abbia violato gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non abbia svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, salvo che il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili non imputabili ai soggetti incentivati.
2. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, per responsabilità dei soggetti coinvolti, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto secondo le percentuali stabilite nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo

non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo spettante al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà decurtato secondo le percentuali definite nella tabella sottostante.

| Tipologia incremento | Misura dell'incremento | Riduzione incentivo |
|------------------------|--|---------------------|
| Tempi di esecuzione | dal 21% al 50% del tempo contrattuale | 20% |
| | oltre il 50% del tempo contrattuale | 40% |
| Costi di realizzazione | dal 21% al 50% dell'importo contrattuale | 20% |
| | oltre il 50% dell'importo contrattuale | 40% |

4. Il calcolo delle decurtazioni è riferito alla singola attività e non ha effetto sugli altri gruppi di attività.
5. Non influiscono sulla determinazione dell'incentivo erogabile i ritardi e costi non imputabili al personale ma dovuti, a titolo esemplificativo, a:
 - modifiche di cui all'art. 120 del Codice;
 - sospensioni di cui all'art 121 del Codice;
 - inadempienze della ditta appaltatrice;
 - modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Ente;
 - eventi eccezionali e imprevedibili;
 - responsabilità di professionisti esterni.

Art. 20 - Quantificazione definitiva dell'incentivo

1. A seguito dell'accertamento delle attività svolte, viene quantificato l'ammontare dell'incentivo da ripartire tra il personale secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli seguenti.
2. La relazione di accertamento delle attività svolte e del relativo incentivo spettante viene approvata con deliberazione del Comitato Esecutivo.
3. Ai sensi dell'art. 45, co. 4, del Codice, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno da ciascuna unità di personale, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.
Il limite è da calcolarsi con riferimento al principio di competenza, in base alla data di maturazione dell'incentivo definita all'articolo 17.

Art. 21 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata con delibera del Comitato Esecutivo previa verifica dell'effettività delle attività svolte e dei relativi tempi, sentito il RUP.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, successivamente al termine delle singole fasi dell'intervento e/o dell'anno stesso.
3. La liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche nei lavori e servizi di durata pluriennale può avvenire progressivamente in corrispondenza degli stati di avanzamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, purché sia rispettato il principio del risultato.

4. Le delibere di liquidazione degli incentivi tecnici non devono essere pubblicate integralmente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, i dati rilevanti devono essere pubblicati per garantire la trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche.

Art. 22 - Liquidazione dell'incentivo personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, co. 4, del Codice, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, il personale con qualifica dirigenziale è destinatario degli incentivi per funzioni tecniche.
2. Nel caso in cui un'attività sia interamente svolta da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo possono essere riconosciute nei limiti previsti dalla normativa vigente e sulla base di una verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni incentivabili.

CAPO V - Norme Finali

Art. 23 - Entrata in vigore e norma di rinvio

Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

| Tabella 1 TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO LAVORI | | | |
|--|---|---|------------|
| 1. FASE DI PROGRAMMAZIONE | | | 10% |
| 1.1 | Programmazione spesa per investimenti | | 100% |
| | a) | RUP | 50% |
| | b) | Collaboratori | 50% |
| 2. FASE DI PROGETTAZIONE | | | 20% |
| 2.1 | Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica | | 30% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | Progettista | 30% |
| | c) | Collaboratori | 30% |
| 2.2 | Redazione del progetto esecutivo | | 40% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | Progettista | 30% |
| | c) | Collaboratori | 30% |
| 2.3 | Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | | 5% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | Coordinatore Sicurezza in progettazione | 30% |
| | c) | Collaboratori | 30% |
| 2.4 | Verifica dei progetti ai fini della loro validazione e validazione | | 25% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | Verificatore | 30% |
| | c) | Collaboratori | 30% |
| 3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO | | | 20% |
| 3.1 | Predisposizione dei documenti di gara / affidamento | | 100% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | Collaboratori | 60% |
| 4. FASE DI ESECUZIONE | | | 45% |
| 4.1 | Direzione dei lavori | | 50% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | Direttore Lavori | 30% |
| | b.1) | Direttore operativo * | 10% |
| | b.2) | Ispettore di cantiere * | 10% |
| | c) | Collaboratori | 10% |
| 4.2 | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | | 20% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | Coordinatore Sicurezza in esecuzione | 30% |
| | c) | Collaboratori | 30% |
| 4.3 | Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione | | 30% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | CRE - Collaudatore tecnico amministrativo | 30% |
| | c) | Collaudatore statico (se previsto) ** | 10% |
| | d) | Collaboratori | 20% |
| 5. FLUSSO INFORMATIVO | | | 5% |
| 5.1 | Incaricato del coordinamento dei flussi informativi | | 100% |
| | a) | Responsabile del flusso informativo | 60% |
| | b) | Collaboratori | 40% |
| * Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Direttore dei lavori - La quota relativa è attribuita al RUP se non previsto DL | | | |
| ** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Collaudatore tecnico amministrativo | | | |

Tabella 2
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO
SERVIZI E FORNITURE

| 1. FASE DI PROGRAMMAZIONE | | | 10% |
|--|--|---|------------|
| 1.1 | Programmazione spesa per investimenti | | 100% |
| | a) | RUP | 50% |
| | b) | Collaboratori | 50% |
| 2. FASE DI PROGETTAZIONE | | | 10% |
| 2.1 | Redazione del progetto in fase unica | | 100% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | Progettista | 30% |
| | c) | Collaboratori | 30% |
| 3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO | | | 40% |
| 3.1 | Predisposizione dei documenti di gara / affidamento | | 100% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | Collaboratori | 60% |
| 4. FASE DI ESECUZIONE | | | 40% |
| 4.1 | Direzione dell'esecuzione | | 70% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | DEC | 30% |
| | b.1) | Assistente con funzioni di direttore operativo * | 10% |
| | c) | Collaboratori | 20% |
| 4.2 | Verifica di conformità | | 30% |
| | a) | RUP | 40% |
| | b) | DEC | 30% |
| | b.1) | Assistente con funzioni di Direttore operativo * | |
| | c) | Verificatore di conformità (se nominato ai sensi 116, c.5) ** | 10% |
| | d) | Collaboratori | 20% |
| * Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC - La quota relativa è attribuita al RUP se non previsto DEC | | | |
| ** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al RUP | | | |